Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1978, n. **130.**

Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 2.

E' abrogato, limitatamente alle tasse e imposte indirette sugli affari, l'articolo 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. **131.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597, 29 settembre 1973, n. 598, 29 settembre 1973, n. 600, 29 settembre 1973, n. 601, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, lo accertamento delle imposte sul reddito e la disciplina delle agevolazioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le società, nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonchè il domicilio, la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le società hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualità di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Sono inoltre deducibili nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è sostituito dal seguente:

« Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione o impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico e archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale ».

Art. 4.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:

Art. 1 - nella lettera *d*) del quarto comma le parole « presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale » sono sostituite con quelle « presentino o spediscano con le modalità previste dall'art. 12 ».

Art. 8 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori ».

Art. 12 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza ».

Art. 12 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti ».

Art. 5.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-*bis*. — I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Art. 6.

A norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennità di cui all'art. 907 del codice della navigazione, approvato

con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.

A norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — COSSIGA — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. **132.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 28 - la lettera *b*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

« Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b*) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata ».

Dopo l'art. 72-*bis* è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 72-*ter*. — Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto *b*) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 13 - è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-*bis* ».

Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-*bis* - *Scritture contabili delle imprese di allevamento*. — I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — COSSIGA — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **133.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, in Offlaga.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, in frazione Cignano del comune di Offlaga (Brescia), viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **134.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Vitale e di S. Martino dei Muri, in Fossombrone.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone 25 dicembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Vitale, in frazione Montalto Tarugo del comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino), e di S. Martino dei Muri, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **135.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa vicariale di S. Giovanni Crisostomo, in Venezia.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa vicariale di S. Giovanni Crisostomo, in Venezia, Sestiere di Cannaregio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Stella Maris, in Conversano.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conversano 7 ottobre 1976, integrato con due dichiarazioni 18 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia Stella Maris, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **137.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Rosa », in San Vito al Tagliamento.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 1° ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni 25 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia « Madonna di Rosa », in San Vito al Tagliamento.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 81

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1103)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1103, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978, nel terzo comma dell'art. 173 dello statuto in questione dove è scritto: « Il numero massimo degli allievi è di 35 per anno ... », leggasi: « Il numero massimo degli allievi è di 25 per anno ... ».

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, con effetto dal 10 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1976, 13 aprile 1976, 29 gennaio 1977 e 16 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

Proroga fino al 2 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Officina del porto di Genova, Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed Officine del porto di Genova, Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975, 10 dicembre 1975, 5 marzo 1977, 20 giugno 1977 e 21 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che l'Officina del porto di Genova, Radice Ponte Assereto, ha modificato la ragione sociale di Nuovi cantieri liguri S.p.a. a Officine meccaniche Varco Chiappella S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare dal 28 marzo al 2 aprile 1977 il trattamento di cui trattasi relativamente ai lavoratori dipendenti dall'officina sopra indicata;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Officina del porto di Genova, Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri), è prolungata fino al 2 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1977 e 11 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri, in Arenzano, ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova), ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con effetto dal 1° ottobre 1976;
Visti i decreti ministeriali 3 giugno e 9 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova), ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3336)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta MITEM sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta MITEM sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta MITEM sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1976, 4 maggio 1976 e 20 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino:

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977 e 7 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1977 e 31 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), con effetto dal 1° maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1976, 1° luglio 1976 e 27 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale, disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1977 e 4 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Criteri di riparto e modalità per la erogazione delle somme stanziate per l'estinzione dei debiti dei comuni nei confronti degli enti ospedalieri, degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura nonchè delle case di cura private.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante, tra l'altro, norme per l'estinzione dei debiti dei comuni nei confronti degli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151156 del 7 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1977, con il quale è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il cap. 1581 con lo stanziamento di L. 219.166.666.667 e con la seguente denominazione: « Somme destinate all'estinzione dei debiti dei comuni nei confronti degli enti ospedalieri, degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura nonché delle case di cura private »;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con il quale è stabilito che i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle somme stanziate saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del citato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

All'estinzione dei debiti dei comuni per spedalità viene provveduto dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione gestioni contabili, direttamente in favore degli enti ospedalieri, degli istituti di ricovero e cura pubblici e privati e delle case di cura private sulla base della documentazione da questi ultimi fornita secondo le norme appresso indicate.

I relativi provvedimenti sono presi con l'osservanza dell'ordine cronologico della documentazione pervenute in regola.

Non costituisce titolo all'inserimento nell'ordine cronologico l'invio di documentazioni incomplete o irregolari ovvero di richieste generiche.

Art. 2.

Tenuto conto che attualmente il complesso dei debiti dei comuni verso gli ospedali non può essere determinato con certezza, anche a causa del contenzioso in corso, agli enti creditori viene liquidato, a titolo di acconto, il 64% dell'importo della contabilità riconosciuta regolare, corrispondente al rapporto tra lo stanziamento di bilancio di L. 219.166.666.667 e l'ammontare dell'onere presunto risultante dalle indicazioni delle parti.

Art. 3.

Per ottenere la liquidazione del credito vantato verso i comuni, gli enti ospedalieri, gli istituti di ricovero e cura pubblici e privati e le case di cura private debbono predisporre, far completare e quindi inviare al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione gestioni contabili, la seguente documentazione:

1) elenco riepilogativo dei crediti vantati verso tutti i comuni per spese ospedaliere in triplice esemplare e con le seguenti indicazioni:

a) denominazione completa dell'ente ospedaliero, dell'istituto di ricovero e cura o della casa di cura, secondo la titolarietà giuridica vigente al momento della redazione dell'elenco;

b) denominazione dell'ente ospedaliero, dell'istituto di ricovero e cura o della casa di cura, eventualmente fuso o incorporato e per conto del quale si ha diritto di avere il rimborso;

c) indicazione dell'importo, comune per comune, e dell'importo complessivo del credito;

d) richiesta di rimborso, a norma del decreto-legge 8 luglio 1974, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) indicazione del conto corrente postale intestato agli enti ospedalieri, istituti di ricovero e cura o case di cura private;

f) eventuale richiesta di pagamento con una delle altre modalità agevolative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni (accreditamento in conto corrente bancario ovvero vaglia cambiario della Banca d'Italia, vaglia postale o telegrafico);

g) firma del legale rappresentante e del direttore amministrativo, con relativi cognomi e nomi. La mancanza del direttore amministrativo deve essere formalmente attestata;

2) elenchi, in triplice esemplare, per ciascun comune interessato, con le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'ente ospedaliero, dell'istituto di ricovero e cura o della casa di cura;

b) importi addebitati al comune, per ciascun anno;

c) dichiarazione di sussistenza del credito, redatta nei seguenti termini: « I sottoscritti, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che gli importi sopra indicati erano conservati come credito nel conto consuntivo dell'anno 1974, che le spedalità relative furono regolarmente definite, non contestate, non addebitate ad enti mutualistici o ad altri comuni e non pagate successivamente al 1974 »;

d) firma del legale rappresentante e del direttore amministrativo, con relativi cognomi e nomi. La mancanza del direttore amministrativo deve essere formalmente attestata;

3) copia conforme, anche se ridotta fotograficamente, degli elenchi delle spedalità liquidate ed addebitate ai comuni, a suo tempo redatti a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni. Detti elenchi debbono recare l'indicazione dell'assistito, del periodo di degenza e dell'importo;

4) copia delle fatture o delle note spedite ai comuni dagli istituti di ricovero e cura e case di cura non tenuti alla redazione degli elenchi di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972;

5) attestazione di ciascun comune, in triplice esemplare, redatta con la seguente formula: « I sottoscritti, eseguiti i dovuti riscontri, riconoscono che la somma suindicata è quella effettivamente dovuta dal comune all'ente creditore, accettano, il relativo debito in quanto tuttora valido e non prescritto ed autorizzano il Ministero dell'interno a liquidare l'importo complessivo direttamente all'ente ospedaliero ». L'attestazione deve essere riportata dal comune, in calce all'elenco di cui al precedente n. 2) e deve recare la firma del sindaco e del segretario comunale.

Art. 4.

Per l'allestimento della documentazione prescritta al precedente art. 3 gli enti ospedalieri, gli istituti di ricovero e cura e le case di cura sono tenuti ad inviare ai comuni gli elenchi di cui al n. 2) dello stesso articolo e, solo se richiesti ed a spese dei comuni, le copie degli elenchi di cui al n. 3).

I comuni sono tenuti a rilasciare l'attestazione di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 5.

Ai fini della determinazione dell'importo globale dei crediti vantati dagli enti ospedalieri, dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati e dalle case di cura private, gli enti creditori sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 1978 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione gestioni contabili. una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, circa l'importo complessivo del credito vantato nei confronti dei comuni per le partite non contestate o non ancora definite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 21

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Indizione della elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1977, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari;

Considerato che è scaduto il mandato degli attuali rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione;

Considerato che l'amministrazione non dispone di sedi periferiche;

Considerato, altresì, che il numero dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione stessa non è superiore a 400 unità;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire una sola circoscrizione elettorale;

Sentito per quanto di competenza il consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 1978;

Vista la nota n. 132 V.G. in data 18 marzo 1978, con la quale il Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere dott. Franz De Biase;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono indette per il giorno 29 ottobre 1978, dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

E' stabilita una sola circoscrizione elettorale con sede in Roma.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

De Biase dott. Franz, consigliere di Stato.

Componenti:

Fralleone dott. Vincenzo, primo dirigente;
Bellassai dott. Francesco, primo drigente;
Misiani Di Raimondo dott.ssa Cesarina, direttore di sezione;
Giombi Carlo, segretario principale;
Ferrazza Giuseppe, segretario;
Luciano Antonio, coadiutore principale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 3 maggio 1978.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Arturo Caleffi dott.ssa Carmela, primo dirigente.

Componenti:

Di Palma dott.ssa Franca, direttore aggiunto di divisione;
Scianni Vanoni dott.ssa Lucia, direttore aggiunto di divisione;
Cutolo Antonio, segretario principale;
Bresciani Giorgio, coadiutore principale;
Del Bene Berardino, coadiutore principale;
Mandoj Maria, coadiutore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: PASTORINO

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni, in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5513 in data 5 giugno 1976 la ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Castagneto, 5, specialità medicinali e preparati galenici nella forma farmaceutica di liofilizzati per via orale e per via iniettabile;

Vista la comunicazione pervenuta in data 23 gennaio 1978, con la quale il direttore tecnico rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera pervenuta in data 27 gennaio 1978, con la quale la ditta predetta, facendo seguito alle dimissioni del direttore tecnico comunica che nell'officina farmaceutica sita in via Castagneto, 5, non vengono più effettuate lavorazioni;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio biochimico terapeutico Baroni l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Castagneto, 5, concessa con decreto ministeriale n. 5513 del 5 giugno 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Sirte - Salone italiano della radio TV ed elettrodomestici », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Sirte - Salone italiano della radio TV ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 21 giugno al 2 luglio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: Sinesio

(3209)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento e per l'avvio al completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: Scotti

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi da 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa

per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3337)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978 e 28 gennaio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamente speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1977 e 10 gennaio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978 e 12 aprile 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977 9 gennaio 1977, 10 gennaio 1977 e 12 aprile 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3426)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 616/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonchè alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi.

Regolamento (CEE) n. 617/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 618/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 619/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 620/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 621/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa per il secondo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 622/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3376/75 per quanto riguarda il calcolo degli importi di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 623/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74.

Regolamento (CEE) n. 624/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 625/78 della commissione, del 30 marzo 1978, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 626/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 627/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 628/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 629/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 630/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 631/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 632/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 633/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che rettifica il regolamento (CEE) n. 584/78 per quanto riguarda gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 84 del 31 marzo 1978.

(78/C)

Regolamento (CEE) n. 634/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 88 *del* 3 *aprile* 1978.

(79/C)

Regolamento (CEE) n. 635/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 636/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 637/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 638/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 639/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 640/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 641/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 642/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 643/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 644/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 645/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 646/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione dell'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 647/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 648/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 649/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

Regolamento (CEE) n. 650/78 della commissione, del 30 marzo 1978, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 651/78 della commissione, del 31 marzo 1978, relativo agli adeguamenti obbligatori degli importi compensativi monetari fissati in anticipo.

Regolamento (CEE) n. 652/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 653/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 654/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 655/78 della commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 86 *del* 1° *aprile* 1978.

(80/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Santo Stefano del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	—
Santo Stefano del Sole	11.410.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Brindisi:	—
Mesagne	226.200.000

Con decreti ministeriali 17 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pistoia:	—
Serravalle Pistoiese	38.800.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Campagnola Emilia	8.750.000

Con decreti ministeriali 15 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Brindisi:	—
Mesagne	90.400.000
Provincia di Caserta:	
Marcianise	261.600.000

Con decreto ministeriale 18 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pistoia:	—
Serravalle Pistoiese	45.780.000

Con decreti ministeriali 14 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	—
Gaeta	188.600.000
Provincia di Siena:	
Poggibonsi	186.500.000

Con decreto ministeriale 15 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	—
Marcianise	184.100.000

Con decreto ministeriale 17 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	—
Todi	139.680.000

Con decreto ministeriale 19 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pistoia:	—
Serravalle Pistoiese	53.750.000

(Da 1811/M a 1822/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Montecarlo ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Montecarlo » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1969, n. 283 — propone che sia modificato l'art. 3 nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE

al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Montecarlo » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale *n.* 283 *dell'*8 *novembre* 1969).

Si propone di sostituire per intero l'art 3 con il seguente testo:

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto, in prossimità di S. Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est sino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso ovest, sino all'incrocio con il rio S. Gallo, in località Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La Pineta, da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline, giunge a C. Di Galante. Da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63 - 75 - 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (q. 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge q. 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino a raggiungere la q. 54, superato di poco il C. Della Gherardesca. Da q. 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue poi verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione.

(3350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;
Veduti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1978-79 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella seguente tabella:

RIPARTIZIONE DELLE BORSE E INDICAZIONE DELLE CATTEDRE DI MATERIE TECNICHE CUI LE BORSE SI RIFERISCONO.

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei decreti ministeriali 2 marzo 1972 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974
Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno (classe LXV)	3	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale; ingegneria civile - sezioni trasporti e idraulica
Mineralogia e geologia (classe LXVII)	2	Laurea in: ingegneria mineraria; ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica; scienze geologiche, scienze naturali; chimica; chimica industriale

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'articolo 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, senza demerito, nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'articolo 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo d'istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanti i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie della tabella (art. 1) il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1978-79 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiario compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso del magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali e pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materie di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 288

(3385)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a tre posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a tre posti di direttore di sezione nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, registro n. 93 Istruzione, foglio n. 378, avranno luogo nei giorni 24 e 25 maggio 1978, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(3383)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, registro n. 93 Istruzione, foglio n. 379, avranno luogo nei giorni 7 e 8 giugno 1978, con inizio alle ore 8,30, presso la scuola media statale « Virgilio », via Giulia, 25, Roma.

(3384)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova.

La prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1978) avrà luogo in Padova il giorno 15 maggio 1978 con inizio alle ore 8, presso il teatro San Pio Decimo, via Bonporti, 22, e presso il teatro Antoniano, via Briosco, 7.

(3462)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(1528/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(1529/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(1486/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico presso l'ospedale « Feltrinelli » di Gargnano;

due posti di aiuto medico della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1506/S)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(1460-bis/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(1460/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia diagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia diagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande. redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(1549/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(1339/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(1499/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(1500/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(1501/S)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(1502/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(1497/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1508/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1488/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno sucessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1493/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(1503/S)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(1504/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(1498/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(1511/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra, malattie endocrine e metaboliche infantili;

un posto di assistente della divisione di medicina generale per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1512/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1513/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1514/S)

OSPEDALE « F. LASTARIA » DI LUCERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(1515/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(1516/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1517/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale per motulesi e neurolesi addetto al servizio di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1530/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1490/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(1510/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la propria disponibilità ad essere utilizzato presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1496/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1485/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(1518/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781160)